Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 agosto 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 9 AGOSTO 1954:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1954.
Elenchi suppletivi di classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande di nuova apertura.

(2897)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1954.
Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande.

(2973)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 586.
Nuove norme sulla medaglia d'onore per lunga navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, concernente istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento) e di 3° grado (di bronzo) ed è conforme al modello annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la difesa.

Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.

La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 2.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Marina militare ed a quelli del Corpo della guardia di finanza — ramo mare — nonchè agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto, rispettivamente, su navi in armamento od in riserva, su unità di crociera appartenenti al Ministero delle finanze, su navi mercantili nazionali, venti anni di navigazione per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e dodici anni per la medaglia di terzo grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione può essere concessa anche « alla memoria ».

Le insegne e i brevetti delle medaglie concesse alla memoria sono attribuite alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato di vedovanza; od al maggiore degli orfani; o, in mancanza dell'una e degli altri, al padre ovvero alla madre ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile o al Comando generale della guardia finanza, a seconda che trattisi di deceduto già militare della Marina militare o iscritto nelle matricole della gente di mare o militare del Corpo della guardia di finanza — ramo mare.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per la difesa, per le finanze e per la marina mercantile, a seconda che si tratti di militari di Marina, di militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti nelle matricole della gente di mare.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 3.

I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati:

a) per i militari della Marina militare dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate;

b) per militari del Corpo della guardia di finanza — ramo mare — dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle unità da crociera appartenenti al Ministero delle finanze;

c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in cui essi cominciarono effettivamente a navigare à bordo di unità munite di carte di bordo.

Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.

Art. 4.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare e del Corpo della guardia di finanza nonchè gli iscritti

nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per la lunga navigazione, nè, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri la incapacità da essa dipendente.

Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — TREMELLONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

Medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta
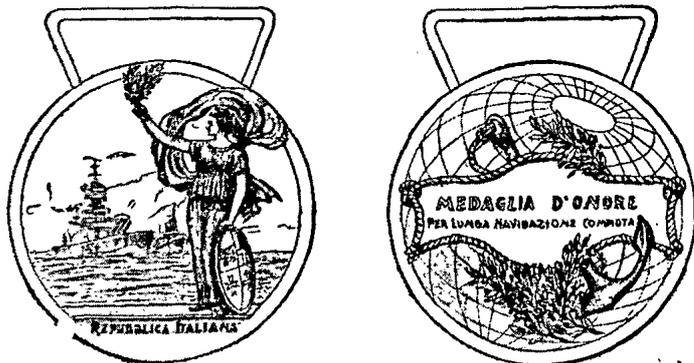
Visto, *Il Ministro della difesa*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 587.

Istituzione di un posto di direttore generale presso il Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto l'art. 33 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736;

Ritenuta l'opportunità, in conformità della proposta del Consorzio predetto, di rendere permanente il posto di direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Consorzio autonomo del porto di Genova il posto di direttore generale.

Il predetto direttore generale ha le seguenti attribuzioni:

a) sovraintendenza dei servizi di sbarco, imbarco, sosta e trasbordo delle merci e coordinamento dei detti servizi con particolare riguardo alla politica tariffaria, in relazione alla concorrenza dei porti esteri;

b) studio e proposte di risoluzione circa le questioni inerenti l'istituzione del punto franco nonchè studio del relativo piano regolatore e predisposizione dei provvedimenti necessari per la loro attuazione ed organizzazione;

c) revisione degli atti di maggiore importanza predisposti dall'Amministrazione del consorzio nei vari campi della attività portuale, salvo quanto disposto negli articoli 30 e 32 del testo unico, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

d) esplicazione dei compiti che gli verranno affidati dal presidente.

Art. 2.

Il posto di direttore generale, qualora non sussistano fra i titolari dei posti di grado immediatamente inferiore elementi idonei a pervenirvi per promozione, va conferito come segue:

a) mediante concorso pubblico per titoli, da espletare fra coloro che, oltre a risultare provvisti di diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale, eccetto quello del limite massimo di età, che va fissato in anni 55 comprensivo, ove ricorrano, delle elevazioni consentite per legge, abbiano un'anzianità di laurea e di attività professionale o di servizio di ruolo, prestato con funzioni similari in gruppo *A* presso Amministrazioni statali o parastatali, non inferiore ad anni 20, e dimostrino particolare competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

b) in caso eccezionale e per comprovate esigenze di servizio, la nomina del direttore generale può essere effettuata, a giudizio del Comitato e con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, mediante chiamata diretta di persona che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti di carattere generale, di cui alla precedente lettera *a*), abbia un periodo di almeno 25 anni di anzianità di laurea e di attività professionale, oppure di servizio di ruolo prestato in gruppo *A* nelle Amministrazioni statali od altre Amministrazioni pubbliche, e sia fornito di particolare capacità e speciale competenza nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire.

Art. 3.

Il direttore generale è alle dirette dipendenze del presidente del Consorzio.

Art. 4.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea generale, del Comitato e della Commissione consultiva prevista dall'art. 9 del precitato testo unico. Egli presiede inoltre il Consiglio del lavoro portuale per le concessioni alle imprese per operazioni portuali, contemplate dall'art. 111 del Codice della navigazione.

Art. 5.

Il rapporto d'impiego del direttore generale è disciplinato dal regolamento organico per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Il trattamento economico di attività del direttore generale non può eccedere quello organicamente stabilito per i dipendenti civili dello Stato di grado 4°.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA — ROMITA — VILLABRUNA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 588.

Ricostituzione del comune di Quassolo (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3306, con il quale i comuni di Quassolo, Baio Dora e Borgofranco d'Ivrea furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgofranco d'Ivrea »;

Vista l'istanza 14 febbraio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Quassolo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgofranco d'Ivrea in data 4 maggio 1953, n. 24, e del Consiglio provinciale di Torino in data 12 ottobre 1953, n. 3968, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Quassolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Borgofranco d'Ivrea e il ricostituito comune di Quassolo nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Borgofranco d'Ivrea.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Borgofranco d'Ivrea, che sarà inquadrato negli organici del comune di Quassolo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 589.

Riconoscimento, agli effetti civili, alla elevazione in parrocchia della Cappellania curata autonoma dei S.S. Filippo e Giacomo, in località Poggio Tempesti del comune di Cerreto Guidi (Firenze).

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Miniato in data 16 novembre 1953, relativo alla elevazione in parrocchia della Cappellania curata autonoma dei S.S. Filippo e Giacomo, in località Poggio Tempesti del comune di Cerreto Guidi (Firenze) e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della anzidetta nuova parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 590.

Riconoscimento, agli effetti civili, della costituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia dei S.S. Antonio e Maurizio, in frazione Sant'Antonio del comune di Magliano Alfieri (Cuneo).

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 29 dicembre 1951, relativo alla costituzione nella

parrocchia dei S.S. Antonio e Maurizio, in frazione Sant'Antonio del comune di Magliano Alfieri (Cuneo), *di un ufficio coadiutoriale e allo stralcio di alcuni terreni a favore del beneficio parrocchiale anzidetto dal patrimonio beneficiario della parrocchia* di Sant'Andrea nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 591.

Autorizzazione alla fondazione « Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli » ad accettare una donazione.

N. 591. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli » viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 950.000, in titoli di Stato al 5 %, al fine di consentire l'erogazione di borse di studio più adeguate all'attuale valore reale della moneta, di cui al rogito 14 novembre 1953, n. 78199 di repertorio, per notaio Paolo Castellini di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 592.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia dei S.S. Andrea e Mattia Apostoli, in comune di Colloredo di Monte Albano (Udine).

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 *dicembre* 1953, *relativo alla elevazione in parrocchia* della Curazia dei S.S. Andrea e Mattia Apostoli, in comune di Colloredo di Monte Albano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 593.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera San Giuseppe », con sede in Dogliani (Cuneo).

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera San Giuseppe », con sede in Dogliani (Cuneo), canonicamente eretta con decreto del Vescovo di Mondovì in data 19 *luglio* 1951, e ne viene approvato lo statuto datato 26 maggio 1951.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1954.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto centrale di statistica per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1949 con il quale il prof. Lanfranco Maroi è stato nominato presidente di detto Istituto per il quadriennio 1° agosto 1949-31 luglio 1953;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Lanfranco Maroi, ordinario di demografia all'Università di Napoli, è confermato presidente dell'Istituto centrale di statistica per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1954
Registro n. 94 *Presidenza, foglio n.* 78

(3884)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1954.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina per l'esercizio finanziario 1953-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Marina è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1953-1954 un contingente di salariati temporanei di n. 31.900 unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 9300 salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 3820 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1953-1954 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 31.900 (trentunomilanovecento); di cui il 38 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1954
Registro n. 94 *Presidenza, foglio n.* 75

(3883)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1954.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del Palazzo delle Finanze e presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto, per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1953, registro n. 81 Finanze, foglio n. 331, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle Finanze e degli Uffici tecnici erariali e del catasto, per l'esercizio finanziario 1953-54;

Considerato che, in applicazione dell'art. 21 della predetta legge, n. 5 salariati degli Uffici tecnici erariali e catasto sono stati inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del Palazzo delle Finanze è stabilito in numero di dieci unità, nessuna delle quali classificabile alla 1ª categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto resta stabilito in numero di venti unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) è fissata al 20 %.

Roma, addì 17 maggio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1954
Registro n. 94 *Presidenza, foglio n.* 83

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Autorizzazione alla Società per azioni « U.C.A.C.I. » - Istituto nazionale di organizzazione e potenziamento aziendale con sede in Milano ad esercitare funzioni di società fiduciaria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, relativa alla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente la norma di applicazione della suddetta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società fiduciaria e di revisione per azioni « U.C.A.C.I. » Istituto nazionale di organizzazione e potenziamento aziendale, con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio della predetta attività;

Decreta:

Articolo unico.

La Società fiduciaria e di revisione per azioni « U.C.A.C.I. » Istituto nazionale di organizzazione e potenziamento aziendale, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, a' sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1954

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
QUARELLO

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

(3830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,74
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,27

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 4 agosto 1954:

Sabelli Achille, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Tassitani-Farfaglia Alfredo, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Manoni Romualdo, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Vitelli Edoardo, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Castellini Enrico, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Chinni Bernardo, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Colapietro Vincenzo, notaio in soprannumero nel comune di Roma è trasferito nel comune di Roma.

Cinque Aurelio, notaio in soprannumero nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Misurale Alberto, notaio in soprannumero nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Ciaccio Mario, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Moscatello Francesco, notaio residente nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Paliani Camillo, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Mancini Ludovico, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Papa Beniamino, notaio residente nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Carusi Pietro, notaio residente nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Gianfelice Giuseppe, notaio residente nel comune di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma.

Dobici Nazzareno, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Brizi Eugenio, notaio residente nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Polidori Pietro, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Tanzilli Francesco, notaio residente nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Pampersi Giuseppe, notaio residente nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Roma.

Gloriani Serafino, notaio residente nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Fenoaltea Francesco, notaio residente nel comune di Civitacastellana, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Arra Emanuele, notaio residente nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

Filadoro Giovanni, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma.

Federici Domenico, notaio residente nel comune di Frosinone, è trasferito nel comune di Roma.

Badia Alfonso, notaio residente nel comune di Andretta, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

Taddei Nicolino, notaio residente nel comune di Carovilli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma.

Vecchio Raffaele, notaio residente nel comune di Caggiano, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Campagna, distretto notarile di Salerno.

Mottola Giovanni, notaio residente nel comune di Castel San Lorenzo, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Colliano, stesso distretto.

Pallisco Dario, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, stesso distretto.

Toppino Guido, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Neive, stesso distretto.

Colucci Luigi, notaio residente nel comune di Calosso, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Carrù, distretto notarile di Cuneo.

(3886)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alfedena

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 1904, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Alfedena, approvato con decreto Ministeriale 26 marzo 1948 e prorogato con i decreti Ministeriali 25 marzo 1950 e 23 marzo 1952, è ulteriormente prorogato fino al 26 marzo 1956.

(3819)

ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA

Comunicato

Nella seduta del 29 luglio 1954 il Parlamento ha nominato membri effettivi dell'Alta Corte per la Regione siciliana l'on. avv. Giovanni Battista Migliori ed il prof. Aldo Sandulli, in sostituzione dell'on. avv. Umberto Merlin, dimissionario e dell'avv. Augusto Ortona, deceduto.

Nella seduta del 23 luglio 1954 l'Assemblea regionale siciliana ha nominato membro effettivo della stessa Alta Corte l'on. prof. Gaspare Ambrosini, in sostituzione dell'avv. Giovanni Selvaggi, deceduto.

(3909)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Samec Bernarda;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Samec Bernarda di Giuseppe e della Stibilj Giacomina, nata a Aidussina (Jugoslavia) addì 6 dicembre 1919, residente a Gorizia, via Baiamonti n. 26-*A*, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Samec in Sami.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli:

1. Samec Giulietta nata a Aidussina il 6 febbraio 1942;
2. Samec Maria Grazia nata a Gorizia il 7 agosto 1948;
3. Samec Franco nato a Gorizia il 23 giugno 1952, figli.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Gorizia verrà notificato all'interessata a termini ed in esecuzione del decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Gorizia, addì 23 luglio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(3287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di segretari comunali di 3ª classe in esperimento (grado 8°)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1954, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti vacanti di segretario comunale di grado 7° e 8° e sue modifiche;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1954, relativo alla nomina dei vincitori del concorso per i posti di grado 8°;

Ritenuto che è necessario conferire ai segretari successivamente graduati i posti rimasti vacanti, a seguito di rinunzie;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 26 gennaio 1926, n. 48;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 3ª classe in esperimento (grado 8°) a decorrere dal 16 agosto 1954 ed assegnati, dalla stessa data, ai Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Giovannetti Giovanni: Provaglio Val Sabbia (Brescia);
2) Casorati Pietro: Bleggio Inferiore (Trento);
3) Lodovisi Augusto: Bresimo (Trento);
4) Leone Francesco: Colle di Tora (Rieti);
5) Amorelli Giuseppe: Collegiove (Rieti);
6) Naim Carmelo: Casalnuovo Lucano (Potenza);
7) Maiorana Calogero: Micigliano (Rieti);
8) Antonini Luigi: Roccantica (Rieti);
9) Bilotta Marco: Castelvecchio Calvisio (Aquila);
10) Mascheretti Silvio: Luserna (Trento);
11) Andetto Giovanni: Moiola (Cuneo);
12) Gaffodio Fulvio: Colleretto Castelnuovo (Torino);
13) Furia Leo: Salisano (Rieti);
14) Nitti Gabriele: Settimo Rottaro (Torino);
15) Gugole Celso: Drena (Trento);
16) Copes Giuseppe: Bema (Sondrio);
17) Sanchi Giuseppe: Molveno (Trento);
18) Silva Eugenio: Faver (Trento);
19) Onetti Ymer: Fierozzo (Trento);
20) Bovo Romualdo: Padergnone (Trento);
21) Ferrara Giovanni: Varco Sabino (Rieti);
22) Laganà Antonio: Airole (Imperia);
23) Barmasse Mario: Villeneuve (Aosta);
24) Tulissi Italo: Samone (Trento);
25) Salerno Pasquale: Montalto Ligure (Imperia);
26) Magnani Francesco: Montagne (Trento);
27) Mangiapane Filippo: Castellaro (Imperia);
28) Peri Antonino: Chinsanico (Imperia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(3889)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1954.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 148, con il quale è stato indetto il concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso e di stabilire altresì le date e le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto Presidenziale n. 368 del 24 giugno 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1954, è prorogato a tutto il 20 agosto 1954.

Art. 2.

Per i candidati, i quali si avvarranno della proroga stabilita con il precedente articolo e conseguentemente delle facilitazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, vengono stabiliti i termini appresso indicati:

a) entro venti giorni dalla data di comunicazione di avere superato la prova orale, occorrerà fare pervenire a questo Ministero Ispettorato generale del personale e degli Affari generali i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza;

b) entro trenta giorni dalla data di comunicazione di essere riuscito vincitore del concorso, occorrerà fare pervenire a questo Ministero Ispettorato generale del personale e degli Affari generali i prescritti documenti indicati nel decreto Ministeriale 31 marzo 1954, con il quale è stato indetto il ripetuto concorso.

Gli stessi termini valgono per integrare o regolarizzare la documentazione già prodotta a norma del bando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: Martinelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 235

(3888)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.